



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

La funzione di controllo contabile

Dott. Federico Capatti – Studio Capatti-Purificato
Roma, 22 ottobre 2008

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1882: il Codice Napoleonico introduce la figura del Collegio Sindacale**

Limiti:

- Mancanza di professionalità
- Totale assenza di un meccanismo a garanzia dell'indipendenza dei sindaci
- Scarsa operatività

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **24/07/1936 – R.d.l. n. 1548:**
Istituzione del Ruolo dei Revisori
Ufficiali dei Conti (R.U.C.)

Limiti

- Mancanza di professionalità
- Requisiti minimi per l'iscrizione al Ruolo (dimostrazione di aver ricoperto in passato almeno una volta il ruolo di sindaco). E' il periodo del "Sindaco portiere"!!!

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1974 – L. 216: Istituzione della Consob**

Novità

- Delega al Governo per l'emanazione di un decreto tendente a predisporre un sistema di controlli idoneo a garantire la validità e la correttezza della contabilità delle società quotate.

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1975 – D.P.R. n. 136: Certificazione delle Società quotate**

Limiti

- Ristretto raggio d'azione (il numero delle quotate all'epoca era di gran lunga inferiore all'attuale)
- Attività riservata a poche società iscritte all'Albo Consob (le solite!)

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1975 – D.P.R. n. 136: Certificazione delle Società quotate – segue**

Vantaggi:

Ancora in embrione... ma i professionisti iniziano ad assumere contezza circa le nuove figure professionali (i revisori!!!)

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1975 – D.P.R. n. 136: Certificazione delle Società quotate – segue**

Considerazioni:

- Il Revisore è nemico del professionista
- Il Revisore R.U.C. continua nella sua attività ordinaria
- Le aziende medio – piccole sono ancora lontane dalla “Revisione Volontaria” (che prenderà piede nei successivi anni 80 e 90)

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1992 – D. Lgs n. 88 – Istituzione del Registro dei Revisori Contabili – Abolizione del RUC**

Novità

- Le S.p.A. e le S.r.l. che superino i limiti di cui all'art. 2435 bis C.C. devono dotarsi di un organo di controllo composto unicamente da soggetti iscritti al Registro

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1992 – D. Lgs n. 88 – Istituzione del Registro dei Revisori Contabili – Abolizione del RUC – segue**

Limiti

Non variano gli obblighi ed i poteri dei sindaci

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1998 – D. Lgs. 58 – La riforma “Draghi”**

Novità

- Netta distinzione di ruolo tra Collegio Sindacale e Revisore
- Per la prima volta al Collegio Sindacale vengono demandate le **funzioni di controllo di legalità, corretta amministrazione, adeguatezza della struttura amministrativa, del controllo interno, e del sistema amministrativo - contabile, nonché la affidabilità di quest'ultimo.**
- Il Collegio Sindacale si pone quale elemento che obbligatoriamente deve *referire a Consob* in caso di irregolarità riscontrate.
- Viene prevista normativamente la presenza di un sindaco nominato dalle minoranze.
- Il Collegio Sindacale *non si occupa più degli aspetti contabili della Società*, eccezion fatta per quanto riguarda il giudizio circa la adeguatezza e la affidabilità del sistema amministrativo – contabile.
- Vengono introdotti i *requisiti di onorabilità e professionalità* per i componenti i collegi sindacali.

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1998 – D. Lgs. 58 – La riforma “Draghi” – segue**

Il controllo contabile viene demandato ad una Società di Revisione, iscritta all'Albo Consob.

I doveri del revisore sono:

- **la verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;**
- **il controllo della corrispondenza del bilancio d'esercizio e di quello consolidato alle scritture contabili ed agli accertamenti effettuati dal revisore, nonché la corretta applicazione dei principi contabili**

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **1998 – D. Lgs. 58 – La riforma “Draghi”**
– segue

Limiti

Applicabile alle sole *quotate* (per ora!!!)

Evoluzione della figura del controllore contabile

- **2003 – D.Lgs n. 6 – Riforma del Diritto Societario**

Novità:

La *separatezza di funzioni* introdotta con la Draghi viene estesa a S.p.A., S.r.l. e Società cooperative (queste ultime due in presenza di taluni requisiti).

Il Codice Civile introduce una apposita rubrica denominata “Del controllo contabile” (***Artt. dal 2409 bis al 2409 septies***)

Art. 2409 bis

CONTROLLO CONTABILE

CHI LO ESERCITA:

- **REVISORE CONTABILE**

O

- **SOCIETA' DI REVISIONE**

Iscritti nel registro istituito presso il

Ministero di Giustizia

(ex D. Lgs. N. 88/1992)

Art. 2409 bis

CONTROLLO CONTABILE - segue

PRESENZA OBBLIGATORIA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

- *Società quotate (scelta solo tra quelle iscritte all'Albo Consob);*
- *Società con azionariato diffuso (secondo la definizione di cui all'art. 111 bis delle disposizioni transitorie del D.lgs. 6/2003) Per tali incarichi la società di revisione, non iscritta all'Albo Consob, applica la "Draghi" ed è soggetta a vigilanza Consob.*

Art. 2409 bis

CONTROLLO CONTABILE - segue

Alternatività tra Revisore e Società di Revisione

- *S.p.A. chiuse con sistema tradizionale, non tenute alla redazione del bilancio consolidato*
- *S.p.A. chiuse con sistema tradizionale, tenute alla redazione del bilancio consolidato*
- *S.r.l. non obbligate (e quindi per scelta statutaria)*

Art. 2409 bis

CONTROLLO CONTABILE - segue

COLLEGIO SINDACALE

- *S.p.A. chiuse con sistema tradizionale, non tenute alla redazione del bilancio consolidato. Espressa previsione statutaria. Sindaci tutti revisori contabili*
- *S.r.l. obbligate o per capitale o per limiti ex art. 2435 bis c.c. (€. 3.650.000; €. 7.300.000; 50)*

Art. 2409 bis

CONTROLLO CONTABILE - segue

CONSIDERAZIONI

- Diversa intensità della figura del Revisore relazionata alla realtà societaria
- Maggiore e diversa professionalità del revisore
- La funzione di controllo contabile demandata al Collegio Sindacale (vantaggi e svantaggi)

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile

QUALI FUNZIONI **TRE FUNZIONI**

- a) Verifica contabilità – trimestrale;*
- b) Verifica bilancio d'esercizio e consolidato;*
- c) Esprime giudizio sul bilancio*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Let. a) *verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.*

DUE DIVERSE ATTIVITA'

- *Regolare tenuta*
- *Corretta rilevazione*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Come deve agire il revisore:

- a) Studia e valuta, al fine di stimare il *rischio di controllo* e pianificare le *procedure di revisione*, il sistema amministrativo – contabile e di controllo interno della Società; tale attività deve essere svolta all'atto dell'incarico al fine di una corretta pianificazione delle procedure e, successivamente, ogniqualvolta si verificano variazioni. (Estensione del controllo interno – punti di sovrapposizione col collegio sindacale).

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

b) Richiede informazioni circa le procedure utilizzate per:

b.1) accertare i libri obbligatori da detenere;

b.2) introdurre nuovi libri obbligatori;

b.3) assicurare l'osservanza degli adempimenti, con particolare cura a quelli previdenziali e tributari;

b.4) accertare la tempestività e regolarità delle vidimazioni;

b.5) aggiornare in modo tempestivo la contabilità sociale.

c) Raccoglie informazioni presso gli organi sociali al fine di venire a conoscenza di operazioni ed eventi significativi accaduti nel periodo di riferimento;

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

- d) Legge i verbali di Assemblea, C.d.A., del Collegio Sindacale e, qualora esistente, dell'internal auditing e dell'Organismo di Vigilanza;
- e) Esamina tutti i libri contabili obbligatori previsti dalla normativa civilistica, previdenziale, tributaria e dalle legislazioni speciali, per accertarne la forma e l'aggiornamento;
- f) Verifica l'esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti tributari e previdenziali;
- g) Svolge sondaggi di conformità al fine di verificare la corretta rilevazione degli adempimenti tributari e previdenziali, sia in relazione alle procedure di controllo interno che in relazione alle previsioni di legge

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

- h) Verifica la sistemazione di eventuali irregolarità riscontrate nelle precedenti verifiche;
- i) Controlla le disponibilità liquide ed i titoli di proprietà;
- j) Analizza l'ultima situazione periodica della società, o, comunque, gli indicatori maggiormente significativi (drivers)
- k) Accerta i riscontri documentali in relazione alle operazioni più rilevanti.

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Considerazioni

- 1) L'analisi preliminare delle procedure presenti nell'azienda oggetto di verifica è essenziale. Può infatti portare ad elaborare un primo giudizio sul grado di intervento che il revisore deve effettuare al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del proprio lavoro.
- 2) Il campione preso in esame deve essere effettivamente rappresentativo della realtà aziendale oggetto di verifica.
- 3) La tecnica campionaria – e quindi le procedure di conformità-assumono valore in realtà strutturate. Nelle aziende medio piccole l'attività del revisore dovrà essere "substantive". A tal fine giunge in soccorso il Documento 1005.

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

- *Let. b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Due attività

- a) *Verifica della corrispondenza tra rappresentazione in bilancio e scritture contabili*
- b) *nonché la corretta applicazione delle norme regolatrici*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Due momenti caratterizzanti

- 1. Fase ispettivo-ricognitiva*
- 2. Fase valutativa*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Fase ispettivo-ricognitoria



Il revisore acquisisce dati ed informazioni da:

- a) Amministratori (documenti e notizie utili)*
- b) Collegio Sindacale nell'ambito del rapporto di cui all'art. 2409 septies*
- c) Conferme esterne*
- d) Ispezioni autonome*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Documenti e notizie richiesti agli amministratori

- a) È una facoltà lasciata al revisore (3^a comma)
- b) Possono essere richiesti solo documenti e notizie rilevanti ai fini del controllo

Considerazioni

- *Problema relativo alla delega rilasciata a dipendenti della Società al fine di trasferire informazioni al revisore in vece degli amministratori. Per le quotate il problema è superato con l'istituzione del Dirigente Preposto.*
- *Tanto più la fase di pianificazione e progettazione dell'attività di revisione è accurata, tanto minore è la richiesta di documenti e notizie agli amministratori (salvo casi particolari in ipotesi di operazioni straordinarie).*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Documenti e notizie richiesti agli amministratori

Le attestazioni e la representation letter

Le attestazioni costituiscono dichiarazioni rilasciate dalla Società in ordine ad aspetti significativi del bilancio.

*Il Revisore **dovrà**:*

- *Accertare che siano state redatte da persone informate;*
- *Valutare la coerenza delle stesse con gli altri elementi probatori raccolti;*
- *Cercare di acquisire documentazioni a loro sostegno.*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

La representation letter

E' la attestazione con la quale la società si assume la responsabilità del bilancio e nella quale dichiara di avere esposto in maniera esauriente al revisore la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria e di non aver occultato frodi o operazioni illecite.

Considerazioni

Cosa fare in caso di rifiuto? Variare il range di indagine ed approfondire le cause del rifiuto.

Poco conosciuta nelle piccole società. Determina, da parte dei vertici della Società una sorta di diffidenza rispetto al documento stesso. Si deve tendere ad una opera di persuasione al fine di far comprendere l'importanza del documento.

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Conferme esterne

Il Revisore non può attingere a dati, notizie ed informazioni presso terzi

La Società cliente ha il dovere di richiedere ai terzi, le notizie rilevanti per l'attività di revisione

I terzi, hanno facoltà di rispondere. Nessun obbligo.

Considerazioni:

In caso di mancata risposta da parte dei terzi?
Procedure alternative

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Ispezioni

Esame e controllo diretto delle scritture contabili, dei documenti sociali, di cespiti di proprietà, funzionali al perseguimento degli obiettivi di revisione.

Il revisore non ha poteri coercitivi

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Conformità del bilancio alle Norme che lo regolano

- *Codice Civile*
- *I.A.S. per le obbligate*
- *I.A.S. per le facoltizzate*
- *Principi contabili interni O.I.C. negli altri casi.*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Let. c): *esprime, con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.*

La struttura della relazione, secondo Consob e Norme di comportamento, è rigida

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

La Relazione deve contenere:

- a) *Titolo;*
- b) *Destinatari della relazione;*
- c) *Paragrafo introduttivo dal quale emerga: (i) l'identificazione del bilancio oggetto di revisione; (ii) l'indicazione delle diverse responsabilità facenti capo alla direzione dell'impresa che redige il bilancio ed al revisore incaricato di esprimere il giudizio;*
- d) *Paragrafo sulla natura della revisione dal quale devono scaturire (i) il riferimento ai principi contabili ed i criteri per la revisione seguiti, (ii) la descrizione del lavoro di revisione eseguito;*
- e) *Paragrafo contenente l'espressione del giudizio professionale sul bilancio;*
- f) *Data e luogo di emissione*
- g) *Firma del revisore contabile responsabile*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Punti chiave della Relazione

- ***Punto c)*** in ordine alla **diversa** **responsabilità** a carico degli amministratori (responsabili del bilancio) e del revisore (responsabilità della emissione di un giudizio in base alla revisione svolta)

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Punti chiave della Relazione

- ***Punto d)*** in ordine all'obbligo imposto al revisore di inclusione, nella descrizione del lavoro di revisione effettuato, dell'affermazione che ***la revisione è stata pianificata ed eseguita al fine di ottenere una ragionevole certezza che il bilancio non sia inficiato da errori rilevanti***

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Punti chiave della Relazione

- **Punto d)** in ordine all'obbligo imposto al revisore di descrivere la revisione affermando che comprende:
 - a) l'esame a campione degli elementi probativi che giustificano gli ammontari esposti negli schemi di bilancio e nelle altre informazioni fornite nella nota integrativa;
 - b) la valutazione dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio;
 - c) la valutazione delle stime significative fatte dalla direzione nella redazione del bilancio;
 - d) la valutazione della presentazione del bilancio nel suo insieme

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Punti chiave della Relazione

- ***Punto e) circa l'espressione del giudizio (opinion).***

Il giudizio può essere:

- *Senza rilievi;*
- *Con rilievi;*
- *Impossibilità di esprimere un giudizio;*
- *Negativo*

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Giudizio senza rilievi

- Si ha quando il revisore conclude che il bilancio fornisce con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta secondo i principi contabili di riferimento.

Nell'espressione del giudizio devono essere usati i seguenti termini: "..... fornisce una rappresentazione veritiera e corretta ed è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione".

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Giudizio con rilievi

- *Si ha quando il revisore conclude che non si possa emettere un giudizio senza rilievi ma, l'effetto del disaccordo con gli amministratori, o la limitazione al proprio lavoro di revisione, non sia tale da richiedere un giudizio negativo o l'impossibilità di esprimere il giudizio.*

Nell'espressione del giudizio devono essere usati i seguenti termini: "..... ad eccezione del...."

*Dalla relazione devono chiaramente emergere tutte le **ragioni sostanziali che hanno portato all'emissione del giudizio, nonché la quantificazione dell'effetto sul bilancio.***

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Impossibilità di esprimere un giudizio

- Si ha quando il possibile effetto di una limitazione nella attività di revisione sia così *rilevante ed influente* che il revisore non sia stato in grado di ottenere sufficienti elementi probativi e conseguentemente non sia in grado di esprimere un giudizio sul bilancio.

Dalla relazione devono chiaramente emergere tutte le **ragioni sostanziali che hanno portato all'emissione della impossibilità ad esprimere un giudizio, nonché la quantificazione dell'effetto sul bilancio, qualora ciò non sia impossibile.**

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Giudizio negativo

- Si ha quando l'effetto di una divergenza di opinione sia *così rilevante ed influente* sul bilancio da indurre il revisore a concludere che un rilievo nella relazione non sarebbe adeguato ad illustrare la natura fuorviante o incompleta del bilancio.

Dalla relazione devono chiaramente emergere tutte le **ragioni sostanziali che hanno portato all'emissione del giudizio negativo, nonché la quantificazione dell'effetto sul bilancio, qualora ciò non sia impossibile.**

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Deposito della Relazione

La relazione va depositata presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2429, entro i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

I soci possono prenderne visione.

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Verbalizzazione dell'attività di revisione

- Istituzione, previa bollatura e numerazione progressiva, del *libro della revisione*, dal quale emerga l'attività svolta dal Revisore.
- Il libro è tenuto a cura del Revisore
- Il libro va tenuto presso la sede sociale, salve diverse disposizioni dettate dallo Statuto.
- "Le carte di lavoro" devono essere detenute a cura del revisore e rappresentano, secondo i principi di Revisione vigenti, la base documentale dell'attività svolta.

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Verbalizzazione dell'attività di revisione – verifica periodica

- a) Periodo oggetto di verifica;
- b) La sintetica descrizione degli accertamenti effettuati;
- c) La descrizione di eventuali particolari procedure di verifica svolte a fronte di particolari circostanze (eventi straordinari, operazioni particolarmente significative, etc.)
- d) I fatti significativi emersi dagli accertamenti, con riferimento alle finalità delle verifiche periodiche;
- e) I problemi o rilievi significativi emersi dagli accertamenti e le conseguenti comunicazioni agli Organi di Governance;
- f) I nominativi dei soggetti partecipanti alla verifica.

Art. 2409 ter – Funzioni di controllo contabile - segue

Verbalizzazione dell'attività di revisione – verifica di bilancio

- a) Natura ed estensione delle procedure di revisione svolte sulla base della valutazione del rischio, della conoscenza del sistema contabile e del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione;
- b) Il risultato degli accertamenti, ispezioni e controlli effettuati nel corso di svolgimento dell'incarico;
- c) Le considerazioni conclusive formulate ai fini dell'espressione di un giudizio sul bilancio;
- d) Le informazioni più significative acquisite dagli Organi di Governance ed il contenuto delle comunicazioni del revisore agli stessi;
- e) I nominativi delle persone che hanno partecipato alla attività di controllo contabile.;
- f) Il testo della relazione finale.

Art. 2409 – quater – Conferimento e revoca dell'incarico

Conferimento e revoca dell'incarico

1[^] comma

L'incarico viene conferito, ad eccezione dell'incarico conferito in sede di costituzione della Società, dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale.

L'Assemblea ne determina il compenso.

Art. 2409 – quater – Conferimento e revoca dell'incarico - segue

Operativamente accadrà:

- a) l'organo amministrativo della Società richiederà al Revisore una proposta di incarico;
- b) La proposta di incarico ricevuta verrà portata all'attenzione di una riunione dell'organo amministrativo, alla presenza del Collegio Sindacale;
- c) In tale sede verrà analizzata nel merito la proposta e sarà richiesto il parere del Collegio Sindacale;
- d) A seguito della delibera assunta dall'organo amministrativo, con il parere favorevole (?!?) del Collegio Sindacale, viene convocata l'Assemblea che delibera in merito.

Art. 2409 – quater – Conferimento e revoca dell'incarico - segue

Contenuto della proposta di incarico

- Oggetto della proposta;
- Natura dell'incarico;
- Svolgimento dell'incarico;
- Relazioni;
- Tempi e corrispettivi;
- Incompatibilità eventuali.

Art. 2409 – quater – Conferimento e revoca dell'incarico - segue

Durata dell'incarico e revoca dall'incarico

2[^] e 3[^] comma

L'incarico è triennale e scade alla data dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il Revisore può essere revocato solo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale.

La revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato

Art. 2409 – quater – Conferimento e revoca dell'incarico - segue

Domande:

- 1) *Chi delibera la revoca del Revisore?*
- 2) *Quando è riscontrabile la giusta causa?*

Risposte:

- 1) In assenza di un dettato normativo in merito, si ritiene che l'organo deputato sia lo stesso che ha deliberato la nomina del Revisore (Assemblea).
- 2) Inidoneità sopravvenuta del Revisore (tecnica)
- 3) Inidoneità sopravvenuta del Revisore (giuridica). In tale ultimo caso, tuttavia, si dovrebbe verificare automaticamente la decadenza dall'incarico del Revisore stesso.

Art. 2409 – quater – Conferimento e revoca dell'incarico - segue

Domande:

- 1) *Cosa accade nelle more dell'emissione del decreto del Tribunale?*
- 2) *E se il Tribunale riconoscesse infondata la giusta causa?*

Risposte:

- 1) La Società deve provvedere a nominare altro Revisore, al fine di garantire la continuità della funzione di controllo contabile.
- 2) In linea di principio si dovrebbe quantificare il danno patito dal Revisore e reintegrarlo nella sua funzione.

Art. 2409 – quinquies – Cause di ineleggibilità e decadenza

Cause ex lege:

- I Sindaci della società, delle controllate, della controllante o delle consorelle. Eccezione per le Società chiuse non tenute alla formazione del Bilancio Consolidato.
- L'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato soggetto a pena, anche temporanea, che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (At. 2382 C.C.);
- Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle controllate, della controllante o delle consorelle.
- Coloro che sono legati alla società, alle controllate, alla controllante o alle consorelle da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2409 – quinquies – Cause di ineleggibilità e decadenza - segue

Altre cause derivanti dallo Statuto:

- Presenza di requisiti di onorabilità e Professionalità;
- Numero massimo di incarichi in un certo settore merceologico;
- Numero massimo di incarichi in termini assoluti.

Art. 2409 – septies – Scambio di informazioni

Collegio Sindacale e Revisore si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi controlli

Considerazioni:

- In ordine alla tempestività: elemento temporale mediato in relazione alla rilevanza delle informazioni acquisite di interesse dell'altro soggetto.
- In ordine alla rilevanza: vanno trasferite informazioni solo qualora siano di effettivo, o quanto meno di dubbio interesse dell'altra parte.